



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Prot. n. 818 /2020

Macerata, 9 luglio 2020

Spett.le
PROVINCIA DI MACERATA
Settore Territorio e Ambiente

Spett.le
COMUNE DI CAMERINO
Servizio Urbanistica

c.a. Resp. Arch. Barbara Mattei

p.c. Spett.le
ASSM Spa
Tolentino

c.a. Resp. SII

Trasmissione via PEC

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata punto A3 comma 5
DGRM 1647 del 23/12/2019 relativa alla “Variante parziale al PRG vigente in
località Pianpalente del Comune Camerino”
Comune di Camerino – Ditta Franco Garucci
Invio del contributo di competenza**

Facendo seguito alla nota prot. n. 11727 del 11.06.2020, in riferimento al Rapporto preliminare trasmesso, per quanto di competenza di questo Ente, si precisa quanto segue.

La variante in oggetto consiste nella ripermimetrazione di una porzione di un’area individuata come “Zona vincolata a parco fluviale” per essere classificata come “Zona agricola inedificabile di salvaguardia paesistica ambientale, cimiteriale e stradale” uniformando urbanisticamente l’intera area in oggetto al territorio circostante. Tale modifica permette di intervenire sugli immobili presenti per renderli agibili ad esigenze residenziali.

L’area non è ricompresa nella perimetrazione dell’agglomerato con almeno 2.000 abitanti equivalenti di Camerino (cod. 3008), come individuato dalla R. Marche con DGR 566/2008. Nel rapporto preliminare non si fa accenno né alla presenza di reti idriche, nella alla volontà di adoperare approvvigionamenti alternativi al pubblico acquedotto. Delle informazioni in nostro possesso, nell’area non risulta la presenza di reti idriche e fognarie. Per i nuovi edifici dovrà necessariamente prevedersi un sistema proprio di trattamento delle acque reflue, conforme alle disposizioni dell’art. 27 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, trattandosi di zona rurale, è necessario richiedere al gestore una valutazione della consistenza delle reti idriche più vicine all’area in questione ed eventualmente la possibilità di realizzazione di un allaccio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del servizio idrico integrato.

Pur trattandosi di una trasformazione che coinvolge una volumetria limitata, non disponendo allo stato attuale delle necessarie informazioni circa la volontà o la possibilità di un approvvigionamento dal pubblico acquedotto, quindi delle reali interferenze con il servizio idrico

Sede:
Via D. Annibali, 31/L
62100 MACERATA
C.F.: 93040870433

Tel.: 0733.291590
0733.238644
Fax: 0733.272520

Web: www.ato3marche.it
e-mail: info@ato3marche.it
PEC: ato3marche@legalmail.it



integrato, non è possibile esprimersi circa gli impatti della variante in questione per quanto di competenza di questo Ente.

Qualora ci sia la necessità di approvvigionamento dal pubblico acquedotto, si ricorda che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del s.i.i., dovrà essere richiesto al gestore ASSM S.p.a. di Tolentino, preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo, il "Parere tecnico di accettabilità", per le opere connesse con il servizio idrico integrato, verificando la fattibilità tecnico – economica di realizzazione di un allaccio. Dovranno rispettarsi le disposizioni di cui all'art. 7bis (Indirizzi per il risparmio idrico) del Regolamento del s.i.i. e dell'art. 68 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, prevedendo per le acque meteoriche un sistema di gestione che ne permetta la raccolta e il riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili. Si fa presente fin d'ora che ai sensi dell'art. 7 ter (Acque meteoriche) del Regolamento del s.i.i. dovrà in ogni caso essere ottemperato l'obbligo di separazione delle acque meteoriche dalle altre acque reflue; si dovrà tenere conto inoltre delle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

Per quanto riguarda, infine, il sistema di depurazione, ai sensi dell'art. 55 bis del Regolamento del s.i.i., relativo agli scarichi al di fuori della pubblica fognatura, l'approvazione di cui al comma 8 dell'art. 27 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque è da considerarsi come concessa, senza necessità del rilascio di un successivo atto da parte di questo Ente, a condizione che l'impianto previsto rispetti le prescrizioni di cui al medesimo articolo 27, commi 7-8-9), in relazione in particolare alla tipologia di impianto, al suo dimensionamento ed alla efficienza progettuale di rimozione degli inquinanti e che ottenga l'autorizzazione allo scarico, ai sensi della normativa vigente (tale rispetto andrà verificato in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune, anche previa richiesta di parere all'ARPAM).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio Tecnico

ing. Daniele Nardi

S.G.